



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA
Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309
<http://www.iissbassafriulana.gov.it> e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DI STUDENTESSE E STUDENTI

Adottato dal Consiglio d'Istituto
nell'adunanza del 1^a dicembre 2017

PREMESSA

Il regolamento di disciplina dell'ISIS assume a fonte ispiratrice lo statuto degli studenti e delle studentesse, ed in coerenza con questo testo normativo afferma il diritto degli studenti e delle studentesse:

ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta all'identità di ciascuno, al pluralismo, alla libertà di scelta;
alla riservatezza;
all'informazione sulle regole scolastiche;
alla partecipazione attiva alla vita della scuola;
ad una valutazione trasparente e tempestiva;
alla libertà di apprendimento;

e per converso sancisce il dovere degli studenti e delle studentesse:

di frequentare i corsi di studio;
di rispettare tutti i membri della comunità scolastica;
di comportarsi in modo corretto e civile;
di rispettare le disposizioni di sicurezza;
di aver cura dell'ambiente scolastico;
di collaborare responsabilmente con il personale scolastico;
di impegnarsi nello studio in modo puntuale e preciso.

TITOLO I VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Art 1. La scuola assume lo studente, nella sua assoluta diversità e peculiarità, nella specificità della sua dimensione individuale, unica, originale, irripetibile, a soggetto e protagonista del processo formativo, chiamandolo a contribuire in prima persona alla costruzione della propria identità umana, sociale, professionale.

Art 2. La scuola si pone come compito fondamentale quello di coinvolgere tutti gli studenti, senza escludere nessuno; di assicurare a tutti e ad ognuno di essi condizioni d'apprendimento ottimali, nel riconoscimento e nel rispetto delle differenze di competenze, doti, inclinazioni, propensioni, esperienze di vita, provenienza sociale che li distinguono l'uno dall'altro; di aiutare ogni allievo a conseguire il successo formativo, a sviluppare i propri talenti, le proprie



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309
<http://www.iissbassafriulana.gov.it> e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it

capacità cognitive, le proprie competenze ed abilità specifiche, a riflettere sulle proprie emozioni e a conoscere e controllare la propria emotività, a esercitare e potenziare le proprie competenze sociali e relazionali, dando ad ogni allievo l'opportunità di crescere, migliorare e maturare, di valorizzare, realizzare ed affermare la propria personalità.

- Art 3.** La scuola, ponendosi come laboratorio di democrazia, si assume come compito fondamentale quello di trasformare i giovani e gli adolescenti che le sono stati affidati in adulti, in cittadini liberi, responsabili, consapevoli, artefici del proprio futuro; quello di farne delle persone autonome, dotate di spirito critico, curiose di sapere ed imparare, preparate ad inserirsi nel mondo del lavoro, nella società della conoscenza che si sta formando, dotate degli strumenti per esercitarvi un ruolo attivo; abituate a riconoscere innanzitutto le proprie attitudini per orientarsi nella scelte che contrassegnano ogni momento e passaggio importante dell'esistenza; capaci di orizzontarsi nell'età della comunicazione pervasiva, in una società inflazionata dalle informazioni; preparate a fronteggiare la complessità: a individuare i problemi, e conseguentemente a risolverli razionalmente, elaborando le soluzioni di volta in volta adeguate.
- Art 4.** La scuola si presenta come uno spazio accogliente e protetto di benessere, una comunità educante, ove in un clima di solidarietà umana i ragazzi sono chiamati a partecipare alla vita scolastica, a condividere scelte e decisioni di fondo: mediante questo coinvolgimento attivo lo studente matura, forma la sua personalità, acquisisce fiducia in sé e nei compagni; si apre senza remore al dialogo con i docenti, riconoscendoli come interlocutori credibili ed autorevoli, acquista fiducia nelle istituzioni; impara a cooperare, a lavorare in gruppo.
- Art 5.** La vita della comunità scolastica si basa pertanto sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, sul ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

TITOLO II I DIRITTI

- Art 6.** Lo studente ha diritto di ricevere una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi le sue inclinazioni personali e favorisca lo sviluppo integrale della sua personalità. Lo studente ha diritto di sviluppare i propri soggettivi talenti e può formulare richieste, approfondire temi liberamente scelti e realizzare iniziative autonome.
- Art 7.** Lo studente ha diritto di usufruire di offerte formative aggiuntive e integrative.
- Art 8.** Lo studente ha diritto di ricevere sostegno ed aiuto per recuperare ritardi e colmare lacune di preparazione.
- Art 9.** Lo studente ha diritto di ricevere sostegno ed aiuto, anche psicologico, per affrontare situazioni di disagio e difficoltà di integrazione in ambito scolastico.
- Art 10.** Lo studente ha diritto alla riservatezza.
- Art 11.** Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, ed in particolare di essere coinvolto nella programmazione e definizione degli obiettivi didattici, dei criteri di valutazione, nella scelta dei libri e del materiale didattico.



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309
<http://www.iissbassafriulana.gov.it> e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it

- Art 12.** Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- Art 13.** Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
- Art 14.** Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
- Art 15.** Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della lingua, della cultura, della religione della comunità cui appartengono.
- Art 16.** Lo studente ha diritto di partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola.
- Art 17.** Gli studenti hanno diritto di riunirsi liberamente in associazione, di svolgere iniziative all'interno della scuola e di utilizzarne i locali.
- Art 18.** Lo studente ha diritto di svolgere l'attività didattica in ambienti salubri e sicuri.
- Art 19.** La scuola deve porre a disposizione degli studenti tutte le attrezzature e le strumentazioni tecnologiche atte a facilitare il conseguimento delle competenze previste dal corso di studi.

TITOLO III IL DIRITTO DI ASSEMBLEA

- Art 20.** Gli studenti hanno diritto di riunirsi nei locali della scuola. Le loro assemblee sono occasioni di partecipazione democratica, momenti di approfondimento dei problemi della scuola e di formazione culturale e civile dei giovani.
- Art 21.** Sono previste, con frequenza mensile, assemblee di istituto e di classe: l'assemblea di istituto può protrarsi a comprendere l'intera giornata di lezione. L'assemblea di classe ha la durata massima equivalente a due ore di lezione, e non può essere programmata sempre lo stesso giorno della settimana o durante le medesime lezioni. Il Dirigente Scolastico o il Coordinatore di sede stabiliscono la durata di ciascuna assemblea sulla base dell'ordine del giorno presentato dagli studenti.
- Art 22.** L'assemblea di Istituto viene richiesta con riferimento a ciascuna sede al Dirigente Scolastico dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto o dai rappresentanti di un Comitato studentesco di Istituto che riunisca i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe o da un numero di studenti pari al 10% della popolazione scolastica dell'Istituto. Tale richiesta deve essere inoltrata per iscritto con preavviso di almeno 20 giorni per consentire l'organizzazione delle squadre di emergenza e con una precisa indicazione dell'Ordine del Giorno. Se a motivo del numero eccessivo di studenti a fronte dell'indice di affollamento dei locali scolastici disponibili l'assemblea d'Istituto deve essere realizzata più volte, è stabilita dal Dirigente Scolastico la data delle assemblee in relazione alla programmazione dell'intervento delle squadre di emergenza. Non è ammessa in alcun caso la presenza di studenti e del personale in edifici esterni in eccedenza rispetto al limite numerico comunicato al Dirigente Scolastico dai responsabili degli edifici esterni. Dei contenuti delle assemblee d'Istituto rispondono in via esclusiva i rappresentanti degli studenti che assumono l'obbligo con l'elezione a membri del Consiglio a tutelare specie gli studenti delle classi del primo



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309
<http://www.iissbassafriulana.gov.it> e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it

biennio, obbligandosi ad astenersi dal proporre argomentazioni e tematiche la cui trattazione non risulti idonea al livello di maturità della intera fascia di età 13-19 anni. L'assemblea di istituto deve essere programmata nel corso dell'anno in ciascuna sede in giorni diversi della settimana. Le riunioni in orario di lezione del Comitato Studentesco sono autorizzate in forma scritta dal Dirigente Scolastico, con l'indicazione della loro durata.

- Art 23.** I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto o i rappresentanti del Comitato studentesco dovranno redigere il verbale dell'assemblea entro i tre giorni successivi al suo svolgimento. Durante l'assemblea gli studenti dovranno rispettare il regolamento che essi stessi avranno predisposto tramite il Comitato studentesco e presentato in visione al Consiglio di Istituto per la relativa discussione e approvazione. In ogni caso l'assemblea dovrà essere presieduta da un Presidente liberamente designato dagli studenti. L'ordinato e corretto svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal presidente dell'Assemblea e dai richiedenti stessi, che a loro volta si impegneranno a garantirlo di fronte al Dirigente scolastico.
- Art 24.** L'assemblea degli studenti può deliberare di darsi una propria organizzazione interna tramite la costituzione di comitati incaricati di proporre e gestire attività ed iniziative di tipo culturale, sportivo, ricreativo.
- Art 25.** Su motivata richiesta dei rappresentanti degli studenti possono essere ammessi a partecipare alle assemblee di Istituto esperti di questioni sociali, culturali, artistiche e scientifiche. Le assemblee così organizzate dovranno essere al massimo 4. Il Dirigente Scolastico dovrà preventivamente autorizzare i loro interventi.
- Art 26.** Il Dirigente può autorizzare su richiesta *dei rappresentanti* degli studenti anche più di una assemblea al mese, salvo che le adunanze eccedenti il numero prescritto si tengano fuori dell'orario delle lezioni.
- Art 27.** Su richiesta dei rappresentanti degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate anche per svolgere attività di ricerca, conferenze, di attività culturali, sociali, a scopo benefico e solidaristico, attività seminariali, lavori di gruppo.
- Art 28.** L'assemblea di classe dovrà essere richiesta su apposito modulo al Dirigente Scolastico o Coordinatore di sede dagli studenti rappresentanti di classe almeno cinque giorni prima dello svolgimento previsto, con una precisa indicazione dell'Ordine del Giorno e la dichiarazione di nulla osta degli insegnanti interessati. Il Dirigente Scolastico o Coordinatore di sede vista per autorizzazione la domanda e ne riporta l'avviso sul registro di classe in corrispondenza del giorno indicato. Al termine dell'assemblea di classe i rappresentanti di classe redigeranno e sottoscriveranno un verbale della riunione, che dovrà essere consegnato al Dirigente scolastico o Coordinatore di sede entro cinque giorni.
- Art 29.** Il Dirigente Scolastico per quanto riguarda l'Assemblea di istituto, i singoli docenti in servizio per quanto riguarda le assemblee di classe, hanno facoltà di intervenire nella discussione ed anche di interrompere le adunanze nel caso constatino l'impossibilità di assicurarne uno svolgimento ordinato e corretto. In tal caso le lezioni riprenderanno secondo il consueto orario.



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309

<http://www.iissbassafriulana.gov.it> e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it

- Art 30.** Chi recasse disturbo, intralcio o turbamento ai lavori dell'assemblea sarà soggetto a procedimento disciplinare.
- Art 31.** Gli insegnanti in servizio durante le assemblee di classe, anche se decidessero di uscire dall'aula per consentire agli studenti una discussione più libera, mantengono a tutti gli effetti la responsabilità della vigilanza sulla classe.
- Art 32.** Nell'ultimo mese di lezione dell'anno scolastico non possono avere luogo le assemblee.

**TITOLO IV
I DOVERI**

- Art 33.** Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente ai loro impegni di studio.
- Art 34.** Gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento educato, ad esprimersi con un linguaggio corretto e rispettoso, ad indossare un abbigliamento decoroso, consono alla dignità dell'Istituzione scolastica.
- Art 35.** Durante le lezioni svolte in laboratori e gabinetti scientifici è obbligatorio (ai sensi della L. 81/2008) l'utilizzo del camice che deve essere privo di scritte, abrasioni e lacerazioni, tali da renderlo inefficace come D.P.I.
- Art 36.** Gli studenti non devono arrecare danni al patrimonio della scuola e devono aver cura dell'ambiente scolastico.
- Art 37.** Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza all'interno dell'Istituto e nel corso di visite guidate e viaggi d'istruzione, specie nelle strutture ospitanti.
- Art 38.** Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, le attrezzature e i sussidi didattici in dotazione all'Istituto e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Art 39.** Gli studenti all'interno degli spazi scolastici sono tenuti ad evitare rigorosamente tutti i comportamenti che potrebbero compromettere l'incolumità e la salute di studentesse e studenti e del personale, a partire dal consumo di sostanze stupefacenti, di alcool, di tabacco. E' proibita l'introduzione e il consumo nei locali scolastici e nelle strutture alberghiere e residenziali e sui mezzi di trasporto nel corso delle gite d'istruzione, dei viaggi seminariali, degli stage linguistici, degli scambi culturali e di ogni uscita realizzata a qualunque titolo nel corso dell'anno scolastico -incluse abitazioni di privati ospitanti e aziende ed Enti nel corso delle attività di alternanza scuola-lavoro- di qualunque bevanda alcolica e di tutte le sostanze psicotrope e stupefacenti illecite di cui alle Tabelle allegate al DPR 9 ottobre 1990, n. 309 recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", a pena di espulsione degli studenti e delle studentesse responsabili degli illeciti dalla comunità scolastica rispettivamente sino a 15 giorni (bevande alcoliche) e sino al termine delle lezioni (sostanze psicotrope/stupefacenti illecite). Il Dirigente Scolastico in tale ultimo caso di



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309

<http://www.iissbassafriulana.gov.it> e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it

commissione di illeciti esercita i poteri cautelari a tutela della comunità scolastica allontanando studentesse/studenti interessati sino alla notifica della delibera adottata dal Consiglio d'Istituto e della relativa decisione formalizzata in apposito provvedimento motivato redatto dallo stesso Dirigente Scolastico o da chi lo sostituisce.

TITOLO V NORME DI COMPORTAMENTO

Libretto personale e registro elettronico

- Art 40.** Il libretto personale, obbligatoriamente provvisto di foto del possessore, è insieme documento di identificazione dello studente e strumento di comunicazione tra scuola e famiglia. Lo studente deve conservarlo con cura e portarlo sempre con sé durante lo svolgimento dell'attività didattica. I genitori di studentesse e studenti minorenni e studentesse e studenti maggiorenni sono tenuti a ritirare le credenziali di accesso al registro elettronico che non devono in alcun modo cedere a terzi e che non devono smarrire (la eventuale sostituzione delle credenziali è soggetta a pagamento all'Istituto di una tariffa pari a € 50,00 per ogni smarrimento successivo al primo). I genitori di studentesse e studenti minorenni devono controllare sistematicamente le comunicazioni e i voti presenti sul registro elettronico. Le convocazioni del Dirigente Scolastico e gli atti di contestazione degli addebiti con convocazione a difesa e gli atti di sanzione o archiviazione sono notificati –salvo malfunzionamenti- mediante registro elettronico previa semplice comunicazione telefonica (di cui va registrato fonogramma specie in caso di mancata risposta o irraggiungibilità) ai genitori, al tutore, all'affidatario o in caso di studenti/studentesse maggiorenni all'interessato/a. Delle conseguenze del mancato controllo quotidiano da parte dei genitori di studentesse e studenti minorenni e da parte di studentesse e studenti maggiorenni delle comunicazioni presenti sul registro elettronico l'Istituto non risponde: il ritardo nella visione di eventuali documenti od atti o comunicazioni trasmesse mediante registro elettronico genera effetti pregiudizievoli di cui l'utenza è pienamente responsabile senza che possa sussistere alcuna forma di rivalsa nei riguardi dell'Istituto, del personale, del Dirigente Scolastico per omessa o tardiva visualizzazione o cognizione degli atti e dei dati inseriti nel registro elettronico.
- Art 41.** Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi, le richieste di uscita anticipata, le comunicazioni della scuola alla famiglia, tutte le valutazioni scritte, orali e pratiche, devono sempre essere sottoscritte dai genitori, la cui firma deve essere depositata all'inizio dell'anno scolastico nell'apposito spazio sulla retrocopertina del libretto.
- Art 42.** Studentesse e studenti maggiorenni esercitano in materia di gestione degli atti di carriera scolastica e accesso ai dati di valutazione i diritti loro conferiti dall'art. 2 del Codice civile.



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309

<http://www.iissbassafriulana.gov.it> e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it

- Art 43.** È severamente proibita ogni manomissione del libretto, ogni alterazione delle comunicazioni tra scuola e famiglia, ogni falsificazione delle firme dei genitori e qualsivoglia manipolazione dell'accesso e dei dati presenti sul registro elettronico.
- Art 44.** Gli studenti e le studentesse minorenni devono consegnare ai genitori e riportare firmato ogni altro documento loro trasmesso dalla scuola, come le autorizzazioni per le uscite, le viste di istruzione, le attività extracurricolari, le comunicazioni infraquadrimestrali dei voti e le pagelle. Qualora studenti e le studentesse minorenni non riportino le comunicazioni firmate nel tempo previsto, i genitori verranno convocati dalla scuola con lettera scritta per discutere gli opportuni interventi.

Orario scolastico e frequenza alle lezioni

- Art 45.** Durante lo svolgimento delle lezioni non è consentito a studenti e studentesse lasciare l'aula o il laboratorio o palestra, e tanto meno accedere al Bar o ai distributori automatici di bevande calde, fredde e snack. Non è consentito consumare in aula bevande o merende.
- Art 46.** Durante la pausa tra una lezione e l'altra è consentito a studenti e studentesse, se autorizzati dall'insegnante entrante o uscente, recarsi ai bagni. Durante la pausa tra una lezione e l'altra studenti e studentesse permangono ordinatamente in aula, senza fare schiamazzi e senza abbandonare il posto loro assegnato.
- Art 47.** Durante gli spostamenti in gruppo dall'aula ai laboratori, all'aula magna, ad aule specializzate, alla palestra studenti e studentesse si muovono ordinatamente e silenziosamente, sempre accompagnati dall'insegnante.
- Art 48.** Gli studenti non possono accedere ai laboratori, alle palestre, alla biblioteca ed alle altre aule speciali se non accompagnati da un insegnante.
- Art 49.** Per utilizzare i computer in dotazione ai laboratori informatici studenti e studentesse dovranno compilare un apposito registro e firmarlo. Inoltre dovranno assolutamente evitare di manomettere i programmi software e le configurazioni esistenti, ed impegnarsi ad usare i P.C. solo per scopi didattici, eseguendo le istruzioni a tal fine impartite dall'insegnante.
- Art 50.** Durante la ricreazione studenti e studentesse devono senza eccezione abbandonare le aule ed i corridoi dei piani, per recarsi in cortile o negli atri. È assolutamente vietato durante l'intervallo uscire dal recinto scolastico.
- Art 51.** Qualora le attività didattiche si svolgano in locali posti al di fuori della sede abituale, lungo il tragitto studenti e studentesse saranno accompagnati dai docenti in orario di servizio e non potranno utilizzare mezzi propri. Qualora l'attività abbia inizio con la prima ora di lezione, studenti e studentesse sono autorizzati ad incontrare il docente responsabile della sorveglianza 5 minuti prima dell'inizio della lezioni direttamente presso la sede esterna, fatto salvo quanto detto precedentemente per il rientro in sede, qualora sia previsto l'utilizzo della sede abituale durante la mattinata. Analogamente se l'attività didattica svolta in locali fuori dalla sede abituale ha termine con l'ultima ora di lezione studenti e studentesse sono autorizzati a lasciare autonomamente la sede esterna al termine dell'attività.



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309
<http://www.iissbassafriulana.gov.it> e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it

Permessi di entrata in ritardo e di uscita anticipata e assenze

La presente sezione è disciplinata da una Direttiva del Dirigente Scolastico, essendo soggetta a mutamenti di carattere annuale. Cfr. atto dirigenziale *Modifiche alla Direttiva in ordine alla disciplina interna dell'Istituto ed alla gestione di atti di carriera scolastica da parte del personale docente* di cui al prot. n° 0019263/1.1.h del 07.12.2017 in allegato al presente Regolamento.

TITOLO VI DISCIPLINA

I PRINCIPI E LE PROCEDURE

- Art 52.** I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente ed al suo recupero.
- Art 53.** La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Considerazioni relative al comportamento, di un allievo non possono essere addotte ad influenzarne la valutazione nelle singole discipline.
- Art 54.** In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera manifestazione da parte dello studente delle sue opinioni, sempre che non ledano l'altrui onorabilità, non offendano convinzioni religiose, politiche ed ideologiche diverse, non esprimano sentimenti razzisti, xenofobi, sessisti.
- Art 55.** Le sanzioni possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi a carico dello studente incolpato, nei limiti delle attività di accertamento propri dell'Autorità amministrativa, come stabilito dall'art. 4, c. 9-ter del DPR 24 giugno 1998, n° 249, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n° 235.
- Art 56.** Le sanzioni devono essere chiaramente e rigorosamente motivate.
- Art 57.** Esse devono essere proporzionate alla infrazione disciplinare commessa e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del suo comportamento e delle conseguenze che da esso sono derivate.
- Art 58.** Le sanzioni diverse dalla sospensione della frequenza sono comminate dal Dirigente scolastico, dal Coordinatore di classe o dai singoli docenti del Consiglio, come di volta in volta di seguito specificato. Il Dirigente Scolastico ha sempre la facoltà di richiedere una revisione delle decisioni assunte dal Coordinatore e dai docenti e di riconvocare il Consiglio di classe o di far riconvocare il Consiglio d'Istituto tutte le volte in cui vengano in rilievo questioni di legittimità delle deliberazioni assunte dai medesimi organi in materia disciplinare, motivando la richiesta e indicando quali siano i profili di illegittimità rilevati.



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309
<http://www.iissbassafriulana.gov.it> e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it

- Art 59.** Le sanzioni che comportano l'allontanamento da scuola per periodi superiori a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per periodi fino a 15 giorni sono adottati dal consiglio di classe. Consiglio di classe e Consiglio d'Istituto, gli organi rispettivamente competenti ad irrogare le sanzioni previste, sono convocati dalle autorità competenti entro 20 giorni dalla segnalazione delle trasgressioni al regolamento da giudicare. Alle riunioni degli organi è sempre presente il Dirigente Scolastico o suo sostituto, che presenta il fatto in discussione sulla base delle risultanze dell'istruttoria precedentemente compiuta. Prima di assumere la sua decisione l'organo collegiale competente è tenuto ad ascoltare direttamente lo studente sottoposto a procedimento, se non ha già sostenuto la sua difesa risultante da apposito verbale, e di valutarne le dichiarazioni e giustificazioni. Lo studente sottoposto a procedimento può valersi in tali circostanze dell'assistenza dei genitori che sono presenti a titolo di uditori.
- Art 60.** Il Dirigente Scolastico ha sempre la facoltà di allontanare con provvedimento cautelare motivato, adottato in sede monocratica, uno/a o più studentesse/studenti che commettano fatti per i quali egli ritenga debba essere tutelata la comunità scolastica, o singoli suoi membri, allontanando temporaneamente uno/a o più studentesse/studenti. Le studentesse e gli studenti interessate/i sono allontanati sino alla notifica del provvedimento derivante dalla decisione adottata dal Consiglio di classe o dal Consiglio d'Istituto che sono convocati anche d'urgenza per la trattazione della questione di natura disciplinare. In tali casi l'organo collegiale non può comunque riunirsi prima che allo studente o alla studentessa interessato/a o agli studenti coinvolti dai fatti sia stata notificata la lettera di contestazione degli addebiti e avvio del procedimento disciplinare. Il provvedimento di allontanamento di uno o più studenti adottato dal Dirigente Scolastico a titolo cautelare non possiede alcun valore sanzionatorio ed è inoppugnabile dinanzi all'Organo di Garanzia, fatti salvi i provvedimenti di tutela giurisdizionale adottati dal giudice amministrativo eventualmente adito.
- Art 61.** Nei periodi di allontanamento da scuola inferiori a quindici giorni gli insegnanti devono mantenere un rapporto con lo studente e con i suoi genitori in modo da preparare il suo rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, sempre che non siano definitivi (esclusione sino al termine delle lezioni, esclusione dallo scrutinio finale o esclusione dall'Esame di Stato) la scuola, in coordinamento con la famiglia ed eventualmente, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, deve promuovere un percorso di recupero educativo che miri alla responsabilizzazione ed al reintegro dello studente nella comunità scolastica. In ogni caso la scuola è tenuta a giustificare e specificare le ragioni per cui non siano esperibili "interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".
- Art 62.** Ove la situazione sconsigli il rientro dello studente nella comunità scolastica di appartenenza, egli è invitato a iscriversi ad altra scuola.
- Art 63.** Le sanzioni disciplinari più lievi, ed in particolare le ammonizioni, dovranno essere trascritte dal Coordinatore sul registro di classe e sul libretto personale dell'allievo. La nota riportata sul libretto personale dovrà essere controfirmata dal un genitore per presa visione anche nel caso di allievi maggiorenni. Le sanzioni disciplinari comportanti allontanamento dalla scuola



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309

<http://www.iissbassafriulana.gov.it> e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it

o pene alternative a carattere riparatorio dovranno essere formalizzate dal Dirigente scolastico mediante decreto da comunicare all'allievo, inviare alla famiglia.

- Art 64.** Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione del suo trasferimento ad altro Istituto. Le sanzioni disciplinari non sono considerate alla stregua di dati sensibili. Il cambiamento di scuola non interrompe il procedimento disciplinare.
- Art 65.** Le sanzioni inflitte allo studente verranno valutate ai fini dell'attribuzione del voto di condotta, nel rispetto dei criteri di valutazione del comportamento adottati dal Collegio Docenti.
- Art 66.** Il voto di condotta valuta globalmente il comportamento degli studenti, registra il rispetto delle disposizioni che disciplinano la vita dell'istituzione scolastica, ma non può riferirsi ad un singolo episodio isolato, pur censurabile, dovendo scaturire da un giudizio complessivo sul livello di maturazione e di crescita raggiunto dallo studente nel corso dell'intero anno scolastico.
- Art 67.** Esso viene attribuito collegialmente dal Consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio e finale e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.
- Art 68.** La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.
- Art 69.** Un voto di condotta inferiore a 6/10 comporta, in sede di scrutinio finale, la deliberazione di non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

TITOLO VII MANCANZE E SANZIONI

- Art 70.** Qualora uno studente manchi gravemente di rispetto ad un insegnante, al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori, ad un membro del personale scolastico o a un suo compagno, salvo eventuali conseguenze d'ordine penale o civile (per calunnia, diffamazione, ingiuria etc.), egli sarà punito con l'allontanamento dalle lezioni per un periodo di durata proporzionale alla gravità dell'offesa ed al ruolo della persona offesa, comunque variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 15 giorni. Il rifiuto di presentare scuse scritte e pubbliche alla persona offesa determinerà un aggravamento della sanzione, comunque entro i limiti massimi stabiliti per la fattispecie.
- Art 71.** Salve le conseguenze d'ordine penale, qualora uno studente passi a vie di fatto nei confronti di un Insegnante, del Dirigente scolastico o di uno dei suoi collaboratori, di un qualsiasi membro del personale scolastico, egli sarà punito con l'allontanamento dalle lezioni per un periodo di durata proporzionale alla gravità dell'offesa ed al ruolo della persona offesa, e comunque non inferiore a 30 giorni.
- Art 72.** Qualora uno studente partecipi ad una zuffa, si renda responsabile nei confronti di un compagno di un'aggressione fisica, e comunque metta in atto comportamenti maneschi,



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309
<http://www.iissbassafriulana.gov.it> e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it

sempre che queste azioni non provochino nelle persone offese lesioni o danni di sorta, esse sono punite con l'allontanamento dalle lezioni per un periodo variabile da una settimana a 15 giorni. Il rifiuto di presentare scuse scritte e pubbliche alla persona offesa e di svolgere azioni riparatorie opportune, come ad esempio una ricerca sui temi della violenza, della tolleranza, delle regole della convivenza civile, è assunta ad aggravante, ma sempre entro i limiti massimi stabiliti per la sanzione.

- Art 73.** Salve le conseguenze d'ordine penale e le responsabilità d'ordine civile verso terzi, qualora uno studente commetta contro un compagno azioni gravi e/o ripetute tali da recare danno alla sua integrità fisica e/o psichica (percosse gravi determinanti lesioni, atti persecutori classificabili come "bullismo", molestie e violenze sessuali etc.), o compia azioni tali da mettere in pericolo la sicurezza generale (atti dolosi indirizzati a provocare incendi, allagamenti, distruzioni) egli è allontanato dalla comunità scolastica dal Consiglio di istituto per periodi variabili da 16 giorni all'intero anno scolastico. Tali fatti sono dal Dirigente scolastico segnalati alla Magistratura per i provvedimenti di competenza. L'iter del procedimento giudiziario, qualsiasi sia il suo esito, non inficia i provvedimenti assunti d'urgenza dall'autorità scolastica, né determina la loro sospensione o revoca.
- Art 74.** Qualora uno studente rivolga offese a un compagno, relative alla sua identità di genere o etnica, o alle sue convinzioni religiose, ideologiche, culturali, fatte salve eventuali conseguenze d'ordine penale o civile (per calunnia, diffamazione, ingiuria, istigazione all'odio razziale etc.) egli sarà punito con l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo di durata variabile da un minimo di 7 ad un massimo di 15 giorni. Egli, oltre alle scuse formali alla persona offesa, dovrà svolgere, su indicazione del Coordinatore di classe, una ricerca sulla confessione, ideologia, etnia, comunità cui ha portato offesa, riflettendo in generale sull'odiosità dei meccanismi di discriminazione ed esclusione comunque giustificati. Il rifiuto di tale atto di riparazione determinerà un aggravamento della sanzione, comunque entro i limiti massimi stabiliti.
- Art 75.** Se gli studenti non assolvono le consegne loro affidate o non svolgono diligentemente i compiti domestici, i singoli docenti possono irrogare loro sanzioni riparatorie consistenti nello svolgimento di compiti supplementari.
- Art 76.** Nel caso una studentessa o uno studente arrechi disturbo ed intralci il regolare svolgimento delle lezioni, egli non potrà essere dall'insegnante temporaneamente allontanato dall'aula. In alternativa egli provvederà a sottoporre l'interessato/a ad immediata verifica orale relativa all'argomento della lezione in corso, o gli/le assegnerà compiti domestici supplementari, sempre relativi agli argomenti trattati nel corso della lezione. In ogni caso il comportamento del/la responsabile dovrà essere segnalato e censurato con nota scritta di ammonizione da riportare sul registro di classe e sul libretto personale e sul registro elettronico.
- Art 77.** Se gli studenti si assentano dalle lezioni senza una giustificazione valida o se si presentano alle lezioni con continuo ed immotivato ritardo potranno con delibera del Consiglio di classe essere allontanati dalla scuola per un periodo da uno a tre giorni, salvo l'accettazione di una pena riparatoria ed educativa, come l'impegno a partecipare attivamente ad attività integrative e progetti programmati in orario extrascolastico.



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309

<http://www.iissbassafriulana.gov.it> e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it

- Art 78.** Studenti e studentesse che si allontanassero senza permesso dalla classe, dal laboratorio o da altri spazi adibiti ad ospitare attività didattiche, sottraendosi alla sorveglianza dell'insegnante, pur senza lasciare i locali scolastici e le loro immediate pertinenze, sono puniti con la sospensione dalle lezioni da uno a tre giorni. Gli allievi che senza permesso abbandonino l'Istituto durante il tempo scolastico, sono puniti con la sospensione da 1 a 6 giorni se maggiorenni, da 1 a 2 settimane se minorenni.
- Art 79.** Nell'ipotesi che gli studenti si assentino dalle lezioni per partecipare a manifestazioni e proteste collettive comunque motivate, soprattutto se reiterate, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare le famiglie degli studenti dell'illiceità del loro comportamento e delle conseguenze possibili sul piano del profitto e della condotta.
- Art 80.** Se in occasione di cosiddetti *scioperi* o astensioni collettive dalle lezioni, uno studente si renda responsabile di atti di intimidazione, coercizione o violenza tesi ad impedire ai compagni di entrare a scuola, fatto salvo le conseguenze penali dell'azione (per violenza privata etc.) egli sarà allontanato dalle lezioni per un periodo variabile da 7 a 15 giorni. Il rifiuto di presentare scuse scritte e pubbliche alla persona offesa e di svolgere azioni riparatorie opportune, come ad esempio la disponibilità a garantire per periodi variabili assistenza, sostegno ed aiuto a compagni in difficoltà, è assunta ad aggravante, ma sempre entro i limiti massimi stabiliti per la sanzione.
- Art 81.** Allo studente che si sia reso responsabile di una contraffazione o falsificazione di firme, voti o comunicazioni sul libretto personale o altri documenti della scuola verrà irrogata una sanzione riparatoria consistente in una ricerca sulla normativa riguardante la fattispecie e verrà escluso dalla partecipazione ai viaggi di istruzione, mantenendo durante la loro effettuazione l'obbligo di frequenza. La sanzione sarà annotata sul registro e sul libretto personale e influenzerà il voto di condotta.
- Art 82.** Nel caso in cui falsificazioni o contraffazioni siano più di una o lo studente abbia provveduto a sostituire delle pagine o l'intero libretto personale, al fine di nascondere alla famiglia la propria situazione scolastica, oltre all'esclusione dai viaggi di istruzione, sarà sospeso dalle lezioni per un periodo variabile da 1 a 7 giorni, con obbligo di frequenza. In alternativa, per lo stesso periodo, lo studente dovrà svolgere in orario extrascolastico opera di supporto all'attività didattica (ricercando o elaborando documentazione, catalogando libri ecc.).
- Art 83.** Fatte salve le conseguenze d'ordine penale e le azioni di rivalsa in sede civile per risarcimento danni, nei confronti degli studenti che si siano resi responsabili dell'organizzazione delle cosiddette autogestioni ed occupazioni o vi abbiano comunque attivamente preso parte il Consiglio di classe, proporzionalmente alle singole responsabilità, adotta provvedimenti di allontanamento dalle lezioni fino a 7 giorni, prospettando in alternativa a studenti e alle studentesse coinvolti/e la partecipazione a corsi di recupero in orario extrascolastico di uguale durata.
- Art 84.** E' vietato l'uso dei cellulari e di qualsiasi altro dispositivo elettronico durante l'attività didattica; in aula questi dispositivi dovranno essere tenuti spenti nella cartella o nello zainetto personale. L'uso di detti strumenti durante le lezioni è esclusivamente ammesso:
- se previsto nei PDP / PEI quale strumento compensativo;



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309
<http://www.iissbassafriulana.gov.it> e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it

- se autorizzato dai docenti ai fini dell'attuazione di progetti che richiedano l'impiego di dispositivi quali smartphone, tablet, ecc con connessione alla rete dell'istituto a tempo, tracciabile e previa autenticazione dello studente.

Art 85. Qualora lo studente utilizzi il cellulare, o altri supporti multimediali non autorizzati dall'insegnante durante lo svolgimento delle lezioni, l'abuso verrà annotato sul registro di classe, sul libretto personale e sul registro elettronico. Qualora tale comportamento sia reiterato lo studente sarà punito con l'allontanamento da 1 a 3 giorni dalla comunità scolastica.

Art 86. Qualora lo studente utilizzi il cellulare per diffondere atti coperti dal segreto d'ufficio (ammonizioni sul registro; verifiche scritte; schede di valutazione; schede personali etc.), qualsiasi sia la finalità delle sue azioni e salve le conseguenze d'ordine penale, egli è punito con la sospensione dalle lezioni per un periodo variabile da un giorno ad una settimana, estensibile fino a 15 giorni in caso di recidiva. La disponibilità ad effettuare azioni riparatorie, quali la frequenza di un corso intensivo sulla privacy costituisce attenuante e può comportare una riduzione della sanzione. Il perseguimento di finalità oltraggiose o diffamatorie nei confronti di compagni ed insegnanti costituisce aggravante, entro i limiti massimi stabiliti per la sanzione.

Art 87. Qualora uno o più studenti utilizzino il cellulare per ritrarre o riprendere compagni ed insegnanti senza il loro consenso, in violazione dell'art. 23¹ del *Codice in materia di protezione dei dati personali* promulgato mediante D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 169, in correlazione con la prescritte sanzioni di cui all'art. 167² del medesimo Codice, gli studenti responsabili saranno dal Consiglio d'Istituto allontanati per un periodo da 16 a massimo 30 giorni.

¹ Art. 23 (*Consenso*)

1. *Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici e' ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.*

2. *Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o piu' operazioni dello stesso.*

3. *Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se e' documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.*

4. *Il consenso e' manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.*

² Art. 167 (*Trattamento illecito di dati*)

1. *Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.*



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309
<http://www.iissbassafriulana.gov.it> e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it

- Art 88.** Qualora uno o più studenti utilizzino il cellulare od altri strumenti per riprendere o ritrarre compagni ed insegnanti in atteggiamenti che costituiscano palese violazione della loro dignità, oltre che della loro privacy, per diffamarli ed umiliarli pubblicamente, o per diffondere immagini o video o audio riguardanti atti di bullismo, o per trasmettere immagini pedopornografiche, l'allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto dal Consiglio di Istituto per periodi variabili, a seconda della gravità degli atti, da 16 a 60 giorni, fatte salve le conseguenze d'ordine penale e le possibili rivalse delle parti offese in sede civile. Avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo, alla stessa sanzione è soggetto chiunque commetta gli atti di *cyberbullismo* di cui all'art. 1, c. 2³ della legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".
- Art 89.** È assolutamente vietato, durante le prove scritte, usare telefoni cellulari di qualsiasi tipo, nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, apparecchiature elettroniche di tipo palmare o personal computer portatili. Nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è previsto il ritiro della prova e la sua classificazione con il punteggio minimo.
- Art 90.** Qualsiasi registrazione di lezioni è vincolata alla concessione dell'autorizzazione da parte dell'insegnante: in assenza di permesso, lo studente sarà sanzionato come previsto all'art. 88.
- Art 91.** Il singolo studente sarà tenuto a risarcire personalmente qualsiasi danno arrecato alle strutture e alle attrezzature scolastiche, per dolo o colpa, quando sia provata la sua responsabilità individuale. Gruppi di studenti saranno invece chiamati a risarcire in solido il danno arrecato alle strutture e alle attrezzature scolastiche, per dolo o colpa, quando si accerti che hanno concorso a determinarlo con il loro comportamento commissivo od omissivo. In ogni caso, in presenza di atti di danneggiamento volontario (*atti vandalici*), fatto salvo il risarcimento del danno, che sarà quantificato insindacabilmente dal Dirigente Scolastico o dall'Ente Proprietario, fatte salve le statuizioni dell'Autorità giudiziaria ordinaria eventualmente adita, il Consiglio di classe potrà irrogare ulteriori sanzioni disciplinari, consistenti nell'allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni, che possono venire sostituite da sanzioni a carattere riparatorio (ad esempio : cancellazione di scritte deturpanti o di graffiti, riparazione di danni o guasti, ripulitura di ambienti e locali).
- Art 92.** Ugualmente il singolo studente sarà tenuto a risarcire personalmente, e gruppi di studenti saranno chiamati a risarcire in solido, qualsiasi danno arrecato durante attività scolastiche e

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

³ Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309

<http://www.iissbassafriulana.gov.it> e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it

parascolastiche ai beni di un soggetto privato (compagni, insegnanti, membri del personale non docente o anche terzi estranei all'Istituzione scolastica). Se il danno provocato deriva da dolo o colpa, oltre all'obbligo del risarcimento potrà essere loro applicata la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni, da sostituirsi eventualmente con attività riparatorie da concordare.

Art 93. Lo studente che si sia appropriato dolosamente di beni appartenenti ad un soggetto terzo, o all'Istituzione scolastica stessa, sarà tenuto a restituire quanto sottratto illecitamente o comunque a risarcire personalmente o in solido il danneggiato; fermo restando che la restituzione o il risarcimento non escludono conseguenze d'ordine disciplinare, che in rapporto alla gravità del fatto possono arrivare a 15 giorni di allontanamento dalla comunità scolastica e comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

Art 94. Nel caso uno studente metta in atto comportamenti tali da mettere a rischio o compromettere la sua incolumità e salute, facendo ad esempio consumo di sostanze psicotrope, di alcool, di tabacco o violando le regole di sicurezza, fatte salve le conseguenze penali, la responsabilità civile e il risarcimento del danno, dovrà produrre ed esporre in pubblico ampia e documentata relazione sulle conseguenze dannose provocate dai suoi atti, sul valore ed il significato della prevenzione in materia di salute e sicurezza etc.; in ogni caso sarà sospeso/allontanato dalle lezioni per un periodo variabile, in relazione alla gravità del fatto, da uno a dodici giorni.

Art 95. Nei casi in cui, negli spazi interni od esterni agli istituti, durante l'orario scolastico o nello spazio di tempo immediatamente precedente all'inizio o immediatamente successivo al termine delle lezioni, gli studenti mettano in atto comportamenti tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica, elevando schiamazzi, canti sguaiati, urla e grida, oppure mettano in atto comportamenti tali da arrecare molestia e pregiudizio alle persone che frequentano gli spazi o le vie attigue all'Istituto, abbandonando rifiuti o lanciando oggetti nell'altrui proprietà, fino a creare anche situazioni di pericolo per i vicini, il Consiglio di classe potrà adottare nei loro confronti provvedimenti riparatori o di esclusione dalla ricreazione e dai viaggi di istruzione. Nei casi più gravi, ove il comportamento degli allievi, oltre che provocare rischi alle persone o danni alle cose, finisca per compromettere il buon nome della scuola, il Consiglio di classe, oltre a pretendere un'immediata riparazione dei danni morali e materiali, potrà sospendere i responsabili dalla frequenza delle lezioni, in proporzione alla gravità dei fatti, fino a 10 giorni, fatte salve le conseguenze d'ordine civile e penale.

102 Se, nel corso di viaggi o visite di istruzione, lo studente si allontanerà volontariamente dal gruppo, sottraendosi alla sorveglianza dell'insegnante sia in orario diurno che notturno, l'insegnante responsabile della vigilanza e dell'organizzazione potrà decidere l'immediato rientro del responsabile, avvertendo i suoi genitori della mancanza commessa ed invitandoli a provvedere al suo riaccompagnamento a casa. In ogni caso lo studente responsabile sarà escluso da ogni altra uscita, salvo l'adozione di ulteriori provvedimenti di sospensione dalle lezioni fino ad una settimana nel caso egli abbia messo a repentaglio la sua sicurezza ed incolumità. Non potendo impedire a studentesse e studenti maggiorenni di muoversi nell'orario non impegnato in attività connessa con il programma di viaggio, in relazione alle libertà connesse con la cessazione dell'età minorile, il personale accompagnatore e



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309

<http://www.iissbassafriulana.gov.it> e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it

L'Amministrazione non risponde in alcun modo degli atti commessi da studentesse e studenti maggiorenni nel corso delle uscite didattiche in genere, con particolare riguardo al periodo serale e notturno nelle uscite di più giorni.

- 103 Se, nel corso di viaggi o visite di istruzione, lo studente abbia mantenuto un contegno tale da arrecare disturbo ai compagni ed a terzi, abbia compiuto azioni tali da arrecare danno all'immagine della scuola o si sia reso responsabile di atti di vandalismo, teppismo e violenza l'insegnante responsabile della vigilanza e dell'organizzazione potrà decidere l'immediato rientro del responsabile, avvertendo i suoi genitori della mancanza commessa ed invitandoli a provvedere al suo riaccompagnamento a casa. In ogni caso lo studente responsabile sarà escluso da ogni altra uscita, salvo l'adozione di ulteriori provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica fino a 8 giorni e provvedimenti di risarcimento dei danni arrecati.
- 104 Nel caso lo studente commetta azioni che configurino illeciti in violazione della dignità e del rispetto della persona umana (minacce, intimidazioni, ingiurie, percosse, molestie e violenze sessuali etc.), o compia azioni tali da mettere in pericolo la sicurezza generale (azioni dolose atte a provocare incendi, allagamenti, distruzioni) egli è allontanato in via cautelare dal Dirigente Scolastico e sottoposto a procedimento disciplinare e nei suoi riguardi il Consiglio di istituto può adottare sanzioni di allontanamento per periodi che giungono sino al termine delle lezioni, con possibilità di esclusione dallo scrutinio finale o dall'Esame di Stato nei casi più gravi, di recidiva o comunque tali da ingenerare un elevato allarme sociale. Tali fatti sono dal Consiglio di Istituto sanzionati indipendentemente dagli accertamenti della Magistratura inquirente e delle decisioni del competente Tribunale.
- 105 La reiterazione delle infrazioni meno gravi che di per sé non comporterebbero la sospensione dalle lezioni o il rifiuto dello studente di sottostare alle disposizioni riparatorie stabilite negli stessi casi, darà luogo all'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo variabile da 1 a 3 giorni.
- 106 In ogni caso tutte le mancanze disciplinari devono essere trascritte sul registro di classe e sul libretto personale oltre che sul registro elettronico. Per i fatti più gravi il docente presente al momento dell'infrazione o il presidente delegato del Consiglio di classe o il coordinatore di sede, deve produrre una relazione scritta e circostanziata sui fatti da presentare al Dirigente Scolastico.
- 107 Nel caso venga irrogata la sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla comunità scolastica, prima o durante il periodo del temporaneo allontanamento i docenti della classe daranno indicazione scritta allo studente sugli argomenti che saranno trattati durante il successivo periodo e, su richiesta dello stesso o della sua famiglia, forniranno ulteriori indicazioni di studio allo scopo di far riprendere allo studente la normale attività didattica al termine dell'allontanamento. Il Dirigente Scolastico o il presidente delegato del Consiglio di Classe durante tale periodo contatterà lo studente e la famiglia allo scopo di favorire un rapporto volto al reinserimento in classe.
- 108 Con riguardo a tutti gli illeciti non disciplinati dal presente Codice disciplinare, la competenza a stabilire se debbano essere sottoposti alla cognizione del Consiglio di classe o del Consiglio d'Istituto è in via esclusiva del Dirigente Scolastico.



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309
<http://www.iissbassafriulana.gov.it> e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it

TITOLO VIII IMPUGNAZIONI E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

- 109 Avverso un provvedimento di sospensione dalle lezioni o allontanamento della comunità scolastica, lo studente maggiorenne, i genitori, il tutore o affidatario se egli è minorenni o chiunque vi abbia interesse possono inoltrare ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia verrà immediatamente convocato e si riunirà entro dieci giorni a decorrere dalla data di registrazione agli atti del ricorso.
- 110 La sanzione è eseguita dopo non meno di 15 giorni dalla notifica e in caso di impugnazione l'esecuzione è sospesa sino alla notifica della decisione dell'Organo di Garanzia.
- 111 L'Organo di Garanzia è presieduto di diritto dal dirigente scolastico ed è composto da quattro altri membri designati dal Consiglio di Istituto nel suo seno: due insegnanti, uno studente ed un genitore. Il Consiglio designa pure nel suo seno 3 supplenti: un docente, uno studente, un genitore. I supplenti subentrano solo in caso di assenza o impedimento formale del titolare o nel caso di decadenza dalla carica di Consigliere d'Istituto. L'Organo di Garanzia delibera validamente con la presenza di almeno quattro membri e in caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Dirigente Scolastico che presiede.
- 112 La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno scolastico dopo le elezioni dei rappresentanti degli studenti. I membri già designati nel precedente anno scolastico non cessano dalla carica sino alla nuova votazione per la costituzione dell'Organo, salvo che non perdano i requisiti per esercitare la funzione di consigliere d'Istituto. Nel periodo dal 1^a settembre alla proclamazione degli eletti di ciascun anno scolastico l'Organo di Garanzia può comunque deliberare validamente con la presenza di almeno tre membri. In casi straordinari, nella eventualità in cui il Consiglio d'Istituto sia cessato in corso d'anno o per dimissioni volontarie collettive o per altre motivazioni, non essendo comunque prevista la sospensione della funzione dell'Organo di Garanzia, parteciperanno ai lavori i consiglieri d'Istituto residui a prescindere dalla loro pregressa designazione. Dopo le dimissioni o la cessazione dall'esercizio delle funzioni dei consiglieri d'Istituto, il Commissario straordinario subentra nell'Organo di Garanzia ai membri eletti dal Consiglio d'Istituto ed in casi estremi, se ne ricorrono le condizioni temporali connesse con la presentazione di una impugnazione dopo il 15 aprile di ciascun anno scolastico, in attesa che venga nominato il Commissario straordinario, la funzione dell'Organo di Garanzia è esercitata dal Dirigente Scolastico in sede monocratica. Nel caso di impugnazioni presentate prima del 15 aprile l'Organo di Garanzia si riunisce con la presenza del Dirigente Scolastico e del Commissario straordinario e in caso di contrasto prevale il voto espresso dal Dirigente Scolastico: in tali casi la decisione sul ricorso è differita.
- 113 La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.
- 114 L'Organo di Garanzia è espressione del Consiglio d'Istituto e resta in carica sino alla delibera da adottarsi annualmente.



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309

<http://www.iissbassafriulana.gov.it> e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it

- 115 L'Organo di Garanzia si riunisce entro dieci giorni dalla registrazione agli atti del ricorso su convocazione del Dirigente Scolastico e delibera, nella composizione variabile in corso d'anno sopra individuata, a maggioranza, dopo aver ascoltato la relazione del Presidente sui fatti ed i provvedimenti in contestazione. L'Organo di Garanzia non entra nel merito delle valutazioni compiute dal Consiglio di classe o dal Consiglio d'Istituto ma si limita a verificare la legittimità del procedimento disciplinare, delle decisioni assunte e degli atti adottati.
- 116 Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine a tutto quanto appreso nel corso dei lavori e nel corso dell'istruttoria e delle decisioni dell'Organo di Garanzia.
- 117 L'Organo di Garanzia può respingere il ricorso o accoglierlo annullando o il provvedimento disciplinare impugnato dal ricorrente. L'Organo di Garanzia nei casi di rito può dichiarare il ricorso inammissibile quando si riscontrino irregolarità nel testo del ricorso o nel deposito, quando non risulti sottoscritto da chi ne ha la legittimazione, con particolare riguardo a studentesse e studenti maggiorenni che devono in via esclusiva sottoscrivere l'atto di impugnazione. E' parimenti inammissibile il ricorso presentato da un difensore abilitato in assenza del mandato sottoscritto dai genitori di studentesse e studenti minorenni o da parte del tutore o dell'affidatario se i genitori hanno subito una contrazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale o da parte dello studente o della studentessa maggiorenne. L'Organo di Garanzia dichiara inammissibile il ricorso ogniqualvolta rilevi che la domanda principale non sia l'annullamento della sanzione o la sua riforma in senso favorevole allo studente sanzionato o se rilevi che il ricorrente non abbia interesse diretto concreto e attuale alla pronuncia sul ricorso. L'Organo di Garanzia dichiara irricevibile il ricorso se esso è stato depositato fuori termine o trasmesso per via telematica in violazione dell'art. 38 del DPR 28.12.2000, n° 445. L'Organo di Garanzia riforma il provvedimento impugnato ove rilevi la sproporzione della quantificazione dei giorni di allontanamento che costituiscono la sanzione: in caso di presentazione di ricorsi immotivati, o del tutto infondati a fronte della completezza del testo della decisione, o finalizzati a differire l'esecuzione della sanzione specie per quelli presentati dopo il 15 aprile di ciascun anno scolastico, l'Organo di Garanzia può deliberare l'aumento fino al doppio o al triplo del numero di giorni di allontanamento deliberati dal Consiglio di classe o dal Consiglio d'Istituto. In caso di sussistenza di vizi di legittimità l'Organo di Garanzia annulla il provvedimento di sanzione e restituisce gli atti al Consiglio di classe o al Consiglio d'Istituto per una nuova deliberazione, o al Dirigente Scolastico per la rinnovazione integrale del procedimento disciplinare in caso di sussistenza di vizi del procedimento che si siano generati prima della pronuncia dell'organo collegiale competente.
- 118 Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse idoneo, al Dirigente titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale che ne investe l'Organo di Garanzia regionale. L'impugnazione delle deliberazioni dell'Organo di Garanzia deve avvenire entro quindici giorni dalla loro notifica in via amministrativa, che si ritiene validamente effettuata anche a mezzo registro elettronico.
- 119 L'Organo di Garanzia Regionale decide sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse ed in merito alla



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309
<http://www.iissbassafriulana.gov.it> e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it

rispondenza delle norme del presente regolamento a quelle contenute nello Statuto degli studenti e delle studentesse.

- 120 Contestualmente all'iscrizione, e comunque non oltre i primi 15 giorni di attività scolastica, i genitori (ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli), gli studenti e l'Istituzione scolastica sottoscrivono un Patto educativo di corresponsabilità, che li impegna a stabilire, ciascuno secondo i rispettivi ruoli, doveri e responsabilità, un'alleanza educativa ed a condividere i nuclei fondanti, le finalità, le priorità dell'azione educativa. L'elaborazione del Patto di corresponsabilità è demandata al Consiglio di Istituto, dove sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti.